



Conservatorio Statale di Musica
Nicola Sala
Benevento

Via Mario La Vipera, 1 - 82100 Benevento
Tel. 0824.21.102 - Fax 0824.50.355 - www.conservatorio.bn.it

IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge n. 508 del 21/12/1999 di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;
- VISTO** il D.P.R. n. 132 del 28/02/2003 concernente il regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare ed organizzativa delle Istituzioni Artistiche e Musicali, a norma della legge n. 508/99;
- VISTO** l'art. 8 comma 3 del C.C.N.I. del 12/07/2011 nel quale viene stabilita la possibilità di adottare Regolamenti per attività in conto terzi se necessari da parte delle Istituzioni AFAM;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 8/07/2016, con la quale è stato approvato il Regolamento che disciplina le attività in conto terzi.

ADOTTA

l'allegato Regolamento per attività in conto terzi.

Benevento, 14/07/2016
Prot. n. 5483



Il Presidente
Dott.ssa Caterina Saffio



**Conservatorio Statale di Musica
Nicola Sala
Benevento**

Via Mario La Vipera, 1 – 82100 Benevento
Tel. 0824.21.102 – Fax 0824.50.355 – www.conservatorio.bn.it

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' IN CONTO TERZI

Art. 1 Attività

Il presente Regolamento disciplina le attività e le prestazioni, anche aventi carattere di occasionalità, svolte dal Conservatorio di Musica “Nicola Sala” per conto di committenti pubblici o privati *italiani o stranieri* e i relativi contributi, compensi o finanziamenti assegnati sulla base di contratti, convenzioni o specifici programmi.

A titolo esplicativo e non esaustivo, *ai fini del presente regolamento*, sono considerate attività per conto terzi le seguenti prestazioni:

1. produzioni artistiche, concerti, masterclass e collaborazioni didattiche ed artistiche, attività di ricerca, attività di aggiornamento e formazione;
2. disponibilità, organizzazione ed allestimento degli spazi del Conservatorio;
3. organizzazione di seminari, conferenze e meeting;
4. consulenza didattica, artistica e musicologica;
5. produzione di supporti didattici anche di tipo multimediale;
6. utilizzazione delle tecnologie e della sala di registrazione;
7. altre attività che rientrino tra quelle riconosciute dalla normativa generale del settore dell'Alta Formazione Artistica e Musicale e dallo Statuto d'autonomia.

Non sono attività conto terzi quelle finanziate con il Fondo di Funzionamento Ministeriale, con la contribuzione studentesca o con il 5 per mille.

Parimenti non costituiscono attività conto terzi le attività a carattere didattico, anche se destinate a pubblico o riservate, con partecipazione di allievi, anche qualora in presenza di una contribuzione alle relative spese da parte di soggetti terzi.

Non costituiscono neppure attività conto terzi le attività oggetto di accordi di sponsorizzazione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione la qualificazione della natura dei finanziamenti, di norma all'atto della approvazione della relativa variazione di bilancio.

Le attività non devono avere carattere curricolare o concorrenziale rispetto all'attività didattica.

Le attività, comprensive degli emolumenti percepiti dal personale coinvolto, sono oggetto di informazione successiva alla RSU del Conservatorio.

Art. 2

Strutture e personale coinvolti

Le attività oggetto del presente Regolamento possono essere svolte dal personale Docente, EP, Assistenti e Coadiutori, in servizio presso il Conservatorio, che hanno le specifiche competenze richieste dalla tipologia di prestazione.

Per ogni tipologia di attività per conto terzi può essere prevista la figura di un docente, quale responsabile dell'attività artistica, didattica e deve essere individuato almeno un responsabile EP per la parte gestionale e contabile del finanziamento.

Le suddette figure sono responsabili e garanti del perseguimento degli obiettivi e/o delle finalità oggetto del contratto, della convenzione o stanziamento, nonché della gestione amministrativa contabile del finanziamento e del coordinamento del personale coinvolto nell'esecuzione del contratto.

Le suddette attività possono essere svolte non necessariamente in ambito temporale distinto dall'orario di servizio, ma la disponibilità delle suddette figure deve essere garantita anche oltre l'orario di servizio.

Per ciascuna convenzione, contratto o stanziamento le prestazioni effettuate saranno oggetto di relazione da parte del personale coinvolto.

Art. 3

Contributi e finanziamenti

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 comma 3 del C.C.N.I. del 12/07/2011, si stabilisce che la quota del 30% dei contributi/finanziamenti di cui all'art 1 del presente Regolamento venga destinata al bilancio del Conservatorio.

Art. 4

Individuazione dei criteri e dei limiti per l'erogazione dei compensi al personale

La restante quota dei contributi/finanziamenti (70%) di cui all'art. 1 è destinata a tutto il personale Docente, EP e Tecnico Amministrativo coinvolto che collabora all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Regolamento.

Le percentuali di riparto sono le seguenti:

Personale Docente	50%
EP Responsabile	15%
Personale Area Seconda	20%
Personale Area Prima	15%.

I compensi saranno determinati sulla base dei seguenti criteri:

- livello di responsabilità circa gli esiti delle attività;
- tempo dedicato allo svolgimento della prestazione;
- tipologia dei compiti attribuiti;
- categoria di appartenenza.

I compensi erogati al personale sopra indicato non possono superare i limiti previsti dai Contratti Collettivi vigenti.

Art. 5

Liquidazione dei compensi

Le attività sono pagate ai dipendenti esclusivamente ad avvenuto pagamento da parte del committente, salvo anticipazioni nel caso di rapporti pluriennali. Tale norma è derogabile solo ed esclusivamente nei casi in cui la normativa dell'ente finanziatore imponga in modo tassativo regole diverse.

Art. 6

Modalità di approvazione

Le prestazioni di cui all'art 1 sono svolte sulla base di convenzioni/contratti, o programmi approvati dal Consiglio d'Amministrazione e dal Committente, sentito il Consiglio Accademico.

Art. 7
Modifiche

Il presente Regolamento potrà essere modificato con motivata delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8
Validità

Il presente Regolamento, attuativo dell'art. 8 del CIN del 12/07/11, entra in vigore la data successiva alla sua pubblicazione ed ha validità fino a diversa disposizione contrattuale.

Benevento, 8 luglio 2016



f.to Il Presidente
Dott.ssa Caterina Meglio